

# *Studio Professionale*

## *Dott. Giuseppe Barletta*

*Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)*

*Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105*

*e.mail: [studiobarlettag@tiscali.it](mailto:studiobarlettag@tiscali.it)*

### **Informative e news per la clientela di studio**

---

#### **SPECIALE Decreto Sostegni ter**

---

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni *ter*, con il quale il Governo prosegue nella politica di sostegno alle imprese in questo periodo pandemico. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

| <b>Articolo</b> | <b>Contenuto</b>   |
|-----------------|--|
| Articolo 2      | <p><b>Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio</b></p> <p>Nello stato di previsione del Mise è istituito il “<i>Fondo per il rilancio delle attività economiche</i>”, con dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;</li><li>2. aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.</li></ol> <p>Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “<i>attive</i>” nel Registro Imprese per una delle attività di cui ai codici ATECO richiamati;</li><li>b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;</li><li>c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita</li></ol> |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>dall'articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;</p> <p>d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001.</p> <p>Le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza al Mise, con indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati con dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000.</p> <p>Con provvedimento Mise, saranno individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- termini e modalità di invio della domanda;</li> <li>- indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura;</li> <li>- necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi di revoca, disposta ai sensi dell'articolo 9, D.Lgs. 123/1998, in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;</li> <li>- modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.</li> </ul> <p>All'erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.</p> <p>Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;</li> <li>b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;</li> <li>c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.</li> </ul> <p>Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste.</p> <p>Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo determinato è ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.</p> |
| Articolo 7 | <b>Esonero contribuzione addizionale per integrazioni salariali</b>  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            | <p>I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'elenco sotto riportato che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa con intervento degli ammortizzatori sociali sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 (CIGO e CIGS) e 29, comma 8 (FIS), D.Lgs. 148/2015.</p> <p><b>Codici Ateco</b></p> <p><b>Turismo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20)</li> <li>- Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)</li> </ul> <p><b>Ristorazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ristorazione - Ristorazione su treni e navi (codici ATECO 56.10.5)</li> <li>- Catering per eventi, banqueting (codici ATECO 56.21.0)</li> <li>- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ATECO 56.29)</li> <li>- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ATECO 56.30)</li> <li>- Ristorazione con somministrazione (56.10.1)</li> </ul> <p><b>Parchi divertimenti e parchi tematici</b> (codici ATECO 93.21)</p> <p><b>Stabilimenti termali</b> (codici ATECO 96.04.20)</p> <p><b>Attività ricreative</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ATECO 93.29.1)</li> <li>- Sale giochi e biliardi (codici ATECO 93.29.3)</li> <li>- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ATECO 93.29.9)</li> </ul> <p><b>Altre attività</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09)</li> <li>- Gestione di stazioni per autobus (codici ATECO 52.21.30)</li> <li>- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ATECO 49.39.01)</li> <li>- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ATECO 52.21.90)</li> <li>- Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03)</li> <li>- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ATECO 52.22.09)</li> <li>- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ATECO 52.23.00)</li> <li>- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ATECO 59.13.00)</li> <li>- Attività di proiezione cinematografica. (codici ATECO 59.14.00)</li> <li>- Organizzazione di feste e cerimonie (codici ATECO 96.09.05)</li> </ul> |
| <p>Articolo 9, comma 1</p> | <p><b>Sponsorizzazioni sportive</b></p> <p>Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021, le disposizioni di cui all'articolo 81, D.L. 104/2020, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.</p> <p>Si ricorda che la norma prevede un contributo sotto forma di credito d'imposta,</p>   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>pari al 50% degli investimenti effettuati.</p> <p>L'investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a soggetti con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.</p> <p>I pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il I trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.</p>  |
| Articolo 9, comma 2  | <p><b>Rifinanziamento Fondo per il sostegno sportivo</b></p> <p>Viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo istituito con l'articolo 10, comma 3, D.L. 73/2021, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di <i>test</i> di diagnosi dell'infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle Autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.</p>   |
| Articolo 9, comma 3  | <p><b>Potenziamento del movimento sportivo</b></p> <p>Viene previsto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, L. 205/2017, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del Fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.</p> <p>Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 27 gennaio 2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.</p> |
| Articolo 19, comma 6 | <p><b>Detrazioni per carichi di famiglia</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 12, Tuir avente a oggetto le detrazioni per carichi di famiglia.</p> <p>Nello specifico, il comma 1, lettera d), ora prevede che la detrazione per ogni altra persona (diversa da coniuge e figli) indicata nell'articolo 433, cod. civ. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, da ripartire <i>pro quota</i> tra coloro che ne hanno diritto spetti a esclusione in ogni caso dei figli, ancorché per i medesimi non si goda della specifica detrazione ai sensi della lettera c) del medesimo comma.</p>  |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>Il nuovo comma 4-ter prevede poi che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell'articolo 12, Tuir anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 siano considerati al pari dei figli per i quali tale detrazione, invece, spetta.</p> <p>Si ricorda che, dal 1° marzo 2022, ai sensi della predetta lettera c) come modificata dal D.Lgs. 230/2021, la detrazione per figli fiscalmente a carico legittimi, naturali riconosciuti, adottivi o affidati spetterà solo se gli stessi hanno età pari o superiore a 21 anni, dato che per loro non è prevista l'erogazione dell'assegno unico e universale.</p>  |
| <p>Articolo 28</p> | <p><b>Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche</b></p> <p>Viene introdotta, nell'ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.</p> <p>A decorrere dal 27 gennaio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito a qualsiasi soggetto, che, però, successivamente, non può cederlo nuovamente;</li> <li>- in caso di cessione del credito, non è ammessa facoltà di successiva cessione.</li> </ul> <p>Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) credito d'imposta per botteghe e negozi;</li> <li>b) credito d'imposta per i canoni di locazione;</li> <li>c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;</li> <li>d) credito d'imposta per sanificazione.</li> </ul> <p>I crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli articoli 121 e 122, D.L. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.</p> |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

*firma*  
**Dott. Giuseppe Barletta**